


Il diritto delle aree naturali protette



Tutela dell'ambiente



Singoli fattori biotici o abiotici



Protezione (tendenzialmente) *ex situ*




Diritto dell'ambiente

Protezione della natura



Ecosistemi = interazioni tra fattori biotici e abiotici in una determinata area



Protezione *in situ*



Diritto delle aree protette

Diritto dell'ambiente



Bilanciamento tra più valori confliggenti



Normativa **generale**



Protezione ambientale diffusa sul territorio



Protezione **DIFFUSA** della natura



Esecuzione da parte dei normali
pubblici poteri (P.A.)



Diritto delle aree protette



Prevalenza dell'interesse ambientale-naturalistico



Normativa **speciale**



Protezione di ecosistemi in aree territorialmente definite



Protezione **INTEGRALE** della natura



Costituzione di organi di gestione delle aree
protette dotati di :
autonomia tecnica
indipendenza dal potere politico



Nesso tra protezione integrale e
delimitazione territoriale

Diritto delle aree naturali protette

- **Diritto internazionale**




- **Diritto comunitario**




- **Diritto interno**



Diritto internazionale






Dichiarazioni di principi

Dichiarazione di Stoccolma, 1972

Carta mondiale della natura, 1982

Dichiarazione di Rio di Janeiro su ambiente e sviluppo, 1992



**Nature shall be respected and its essential
processes shall not be impaired**





Convenzioni internazionali in tema di protezione della natura

- a) Trattati che hanno a che vedere con l'obbligo di costituire aree protette (richiedono di adottare un comportamento specificamente determinato: obbligo di mezzi)**


- b) Trattati che pongono un obbligo di risultato (richiedono di assicurare un determinato risultato: performance obligation)**

Tipologie di trattati che hanno a che vedere con l'obbligo di costituire aree protette

- 1) il trattato non prevede un obbligo diretto alla costituzione di aree naturali protette, ma **rinvia tale prescrizione** a successivi Protocolli o Convenzioni
- 2) il trattato subordina l'obbligo di costituire aree protette alle **valutazioni di opportunità dello stato contraente**
- 3) il trattato non prevede l'obbligo diretto alla costituzione di aree protette, ma **obblighi accessori**
- 4) il trattato prevede **l'obbligo diretto alla costituzione di aree naturali protette**

Antartide: la prima “riserva naturale mondiale”

Sistema dei trattati sull'Antartide



Trattato antartico
Washington, 1959

Convenzione sulla
conservazione delle
risorse marine viventi
nell'Antartico
Canberra, 1980

- Scopi politici di mantenimento della pace
- Divieto di esperimenti nucleari e scarico di rifiuti radioattivi
- Costituzione di un **Comitato Consultivo Permanente degli stati contraenti** con il compito di raccomandare l'adozione di tutte le misure necessarie per lo sviluppo del trattato

- Norme sulla conservazione degli organismi viventi nel mare
- Costituzione della **Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide** che formula, adotta e rivede le misure di conservazione

Peculiarità del sistema dei trattati sull'Antartico

- Capacità di creare direttamente aree naturali protette anziché imporre l'obbligo agli stati di crearle
- L'istituzione di specifiche Autorità dotate di poteri rappresenta disposizioni assolutamente innovative nel diritto internazionale delle aree protette




Antartide

Riserva naturale
mondiale consacrata

- alla conservazione
della natura

- alla pace

- alla scienza




Alcuni trattati di particolare rilievo cui l'Italia** aderisce**

- Protocollo sulle aree specialmente protette del Mediterraneo**
Ginevra, 1982




- Convenzione sulla regione alpina**
Salisburgo, 1991



- Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale**
Ramsar, 1971



- Convenzione sulla diversità biologica**
Rio di Janeiro, 1992



Protocollo di Ginevra sulle aree specialmente protette del Mediterraneo, 1982

- **Obbligo per lo stato di costituire aree protette “per quanto possibile”**
- **Ambito di applicazione: aree marine e costiere nelle acque territoriali dei paesi contraenti**
- **Finalità molto ampie (coniuga obiettivi ecologici e scientifici a obiettivi di carattere culturale ed estetico)**
- **Intenzione di creare una “rete” di aree protette coordinate e mutualmente assistite (network informativo, scientifico, formativo)**
- **Deludente applicazione in Italia (pur avendo facoltà di istituire aree protette nuove, sono state notificate aree protette già esistenti)**
- **Oggi la lista delle ASPIM (Aree speciali protette di importanza mediterranea) conta 39 siti, 11 dei quali sono in Italia**

Convenzione sulla regione alpina

Salisburgo, 1991

- Trattato che rinvia alla stipula di successivi protocolli
- Caratteristiche del sistema alpino (aree non wilderness) e necessità di contemperare più interessi:
 - protezione della natura
 - rispetto delle tradizioni popolari e dell'identità culturale delle popolazioni locali
 - redditività derivante dal turismo



Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale


Ramsar, 1971

- Il primo vero trattato riguardante la gestione degli ecosistemi e uno dei più moderni, nasce col proposito di invertire il processo di distruzione delle zone umide, ambienti primari per la vita degli uccelli migratori
- Convenzione complessa che prevede due diversi tipi di obblighi tra loro indipendenti per gli stati contraenti:
 - a) obbligo di individuare e inserire almeno un'area nella “[Lista delle zone umide di interesse internazionale](#)”
 - b) obbligo di promuovere la protezione istituendo [riserve naturali su zone umide](#) sia che siano incluse sia che siano escluse dalla “Lista”
- Più di 170 stati contraenti; più di 2000 siti già inseriti nella Lista
- Trattato internazionale con la maggior incidenza sull'ordinamento italiano: l'Italia ha riconosciuto 57 zone umide (più di 60000 ettari) e 9 zone sono in attesa di riconoscimento (dati aggiornati ad ottobre 2021)
- Trattato utilizzato dal governo italiano spesso interferendo con i poteri regionali



Convenzione sulla diversità biologica

Rio di Janeiro, 1992



- Innovatività → diversità biologica dell'oggetto **"biodiversità"**

- Diversità genetica
- Diversità di specie
- Diversità di ecosistemi

- Organicità e complessità dei problemi affrontati

- Problemi della conservazione
- Problemi dello **sviluppo sostenibile**
- Problemi dello sfruttamento equo delle risorse naturali

- Finalità → realizzare la conservazione "in situ" della biodiversità attraverso la creazione di un **"sistema"** di aree protette

- Debolezza della convenzione → l'obbligo è subordinato alla **valutazione di opportunità degli stati**

- Costituisce comunque **uno dei risultati più avanzati del diritto internazionale** ed il primo tentativo di realizzare un sistema di aree protette volte a conservare non singoli habitat o specie, ma la stessa variabilità delle forme viventi

Nuove tendenze del diritto internazionale

- Creare **reti e sistemi** (networks) di aree protette per coordinare gli interventi conservativi



- Dotare le politiche di conservazione di adeguati **fondi** per supportare lo sviluppo alternativo e sostenibile



Traguardi raggiunti nel 2020

(Protected Planet Report)

- 22.500.000 km² di aree terrestri (16,64 % delle terre emerse)
- 28.100.000 km² di aree marine e costiere (7,74% dei mari)
- incremento del 42% delle aree protette e di 21.000.000 km² di superficie protetta negli ultimi 10 anni
- circa 17% dell'intero pianeta





Diritto comunitario

- **Molte norme di tutela dell'ambiente**

- Prevalentemente norme di protezione dell'ambiente dagli inquinamenti
- Protezione di singole specie di fauna e di flora in via di estinzione

- **Poche norme di protezione della natura**

- Direttiva “uccelli” – 1979
- Direttiva “habitat” – 1992

La direttiva “Uccelli” – 1979


- Tutela di alcune specie di uccelli, delle loro uova, nidi e habitat
- Obbligo di individuare aree da destinarsi alla loro protezione → Zone di protezione speciale (**ZPS**)
- “Aree protette” come fattori strumentali (perché volte a tutelare gli habitat degli uccelli), non come obiettivi primari
- Basi per la creazione di una prima rete europea di aree protette
- **limiti** → limitatezza del campo applicativo
→ strumentalità dell’obbligo



Direttiva Uccelli

La direttiva comunemente denominata "Uccelli" (direttiva 1979/409 CEE) ha subito vari aggiornamenti ed è stata infine sostituita dalla direttiva 2009/147 CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che costituisce una versione codificata della prima e dei suoi aggiornamenti





La direttiva “habitat” – 1992

- Obiettivo: salvaguardare la biodiversità mediante

- Tutela degli habitat naturali e seminaturali e degli habitat di specie → *(in situ)*
- Tutela di specie di fauna e di flora selvatiche *(ex situ)*

Creazione di aree protette (ZSC)

- Gli stati devono indicare dei siti di importanza comunitaria (**SIC**) che alla fine della procedura di riconoscimento diventano Zone speciali di conservazione (**ZSC**)

- Istituzione della **rete ecologica europea “Natura 2000”** che si compone di ZSC (dir. Habitat) e di ZPS (dir. Uccelli)

• Novità

- gli habitat sono protetti come valori in sé e non solo come habitat di specie da proteggere
- dalla protezione di uccelli a quella di un'ampia lista di flora e fauna
- aree protette concepite come rete organica a livello europeo

Direttiva Habitat

Procedura designazione ZSC (art. 4)



- Lo stato membro propone un elenco di siti di importanza comunitaria (pSIC) entro 3 anni dall'adozione della direttiva
- La Commissione elabora elenco di SIC sulla base degli elenchi degli stati membri entro 6 anni dall'adozione della direttiva
- Lo stato membro designa il SIC come zona speciale di conservazione (ZSC) il più rapidamente possibile e comunque entro 6 anni dall'adozione dell'elenco dei SIC da parte della Commissione

Direttiva Habitat

Misure di conservazione (art. 6)

- Misure a carattere gestionale (§§ 1-2)



- Misure a carattere procedimentale (§§ 3-4)



- Piani di gestione
- Misure regolamentari, amministrative o contrattuali

- Valutazione di incidenza
- Misure compensative

VIncA / VIA / VAS

VIncA Valutazione di incidenza ambientale Direttiva europea 1992/43/CEE	Mira ad accettare preventivamente se determinati progetti possono avere incidenza significativa su SIC, ZSC, ZPS.	Lo scopo è salvaguardare l'integrità dei siti dal punto di vista naturalistico.
VIA Valutazione di impatto ambientale Direttiva europea 2011/92/UE	Mira ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali prodotti dalla attuazione di un determinato progetto.	Lo scopo è valutare l'impatto ambientale di un determinato progetto.
VAS Valutazione ambientale strategica Direttiva europea 2001/42/CE	Mira a valutare le conseguenze sul piano ambientale di piani e programmi (es. piano urbanistico, piano di settore ecc.) in modo che queste siano prese in considerazione fin dalle prime fasi dei processi decisionali.	Lo scopo è introdurre l'esame degli aspetti ambientali già nella fase strategica della pianificazione.

Direttiva Habitat

Recepimento in Italia

- Procedura infrazione contro stato italiano (1997)**
- Dpr n. 357/1997 di recepimento della direttiva**
- Progetto Bioitaly → individuazione di SIC e ZSC**
- Le regioni individuano i SIC e ne danno comunicazione al ministero dell'ambiente ai fini della formulazione della proposta alla Commissione europea**
- D.m. 17.10.2007 determina criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS**
 - Le regioni adottano le misure di conservazione e, all'occorrenza, i piani di gestione**
 - Le regioni devono comunicare al ministero dell'ambiente il soggetto affidatario della gestione di ciascun sito ZSC e ZPS**
 - Norme per il coordinamento con le aree naturali protette di rilievo nazionale**

Rete “Natura 2000” in Italia

(dati forniti dal Ministero dell'Ambiente aggiornati al **gennaio 2016**)

- 2314 SIC, 522 dei quali designati quali ZSC
- 610 ZPS

Per un totale del

- *19,26% di superficie terrestre*
- *3,76% di superficie marina*



Rete “Natura 2000” in Italia

(dati forniti dal Ministero dell'Ambiente aggiornati a dicembre 2024)

- 2385 SIC, 2302 dei quali designati quali ZSC
- 842 ZPS

Per un totale del

- *19,38% di superficie terrestre*
- *6,48% di superficie marina*



Rete Natura 2000 in Europa

(dati forniti dalla Commissione europea nel 2016)

- ❖ Una delle più ampie reti coordinate di aree protette in tutto il mondo
- ❖ 27.000 siti, di cui più di 3.000 siti marini
- ❖ 1.150.000 km² di superficie, di cui 360.000 km² di superficie marina
- ❖ 18% di superficie terrestre e 6% di superficie marina
- ❖ La copertura terrestre varia, a livello nazionale, dal 9% al 38% a seconda dei Paesi



Criticità nell'attuazione della rete Natura 2000

Criticità europee

- Avvio lento della rete
- Prestazioni disomogenee degli stati membri
- Aumento del grado di complessità nella gestione del territorio
- Necessità di significativi sforzi in termini di integrazione
- Sostanziale assenza di siti Natura 2000 nell'ambiente marino
- Impatti dannosi delle attività di sviluppo sui siti selezionati
- Scarsa disponibilità di fondi

Criticità italiane

- Procedure di infrazione
- Condanne della Corte di giustizia per mancata protezione di SIC e ZPS
- Difficoltà a diffondere una cultura di valutazione delle esigenze ambientali nella pianificazione e sviluppo dei territori
- Sovrapposizione con la disciplina sulle aree protette
- Sovrapposizione con la regolamentazione dell'attività venatoria





Diritto interno

Le tappe fondamentali

- **Istituzione dei primi parchi nazionali (parchi storici)**
Anni '20-'30

*Parco del Gran Paradiso (1922)
Parco d'Abruzzo (1923)
Parco del Circeo (1934)
Parco dello Stelvio (1935)
Parco della Calabria (1968)*

- **Avvio della legislazione regionale**
Anni '70

- **Legge quadro sulle aree protette (legge n. 394/1991)**

Trasferimenti di competenze alle regioni

- 1° trasferimento** 
dpr n. 11/1972

riservata allo stato la competenza su

- Inizio della legislazione regionale in materia
(implicito delinearsi della figura del parco regionale)

- 2° trasferimento
dpr n.616/1977

trasferita alle regioni la competenza su

adozione di una legge quadro entro il 1979

- Il ritardo della legge quadro
 - Il modello della leale collaborazione

- Protezione della natura, salvi gli interventi regionali non contrastanti con quelli statali
 - Parchi nazionali



Evoluzione storico-giuridica del parco in Italia

- Parco nazionale
(modello **ecocentrico**)



- Parco regionale
(modello **antropocentrico**)



- Frammentarietà della legislazione
- Mezzo di mera conservazione
- Strumentario esclusivamente vincolistico
- Tutela indifferenziata
- Rígido centralismo
- Assenza di raccordo con le comunità e loro ostilità

- Maggiore omogeneità della legislazione regionale
- Meccanismi di raccordo con le collettività locali
- Zonizzazione e graduazione dei vincoli
- Non estraneità dell'obiettivo di favorire lo sviluppo socio-economico
- Utilizzazione urbanistica e svolgimento di attività economiche


- La legge quadro tenterà di **mediare** tra i due modelli accogliendo però molti spunti dalla legislazione regionale

La legge quadro n° 394 del 1991

Struttura



- **Titolo I** **Principi generali**
- **Titolo II** **Disposizioni in materia di aree naturali protette nazionali**
- **Titolo III** **Alcune disposizioni di principio (norme quadro o cornice) all'interno delle quali le regioni adottano proprie leggi regionali in materia di aree naturali protette regionali**
- **Titolo IV** **Disposizioni finali e transitorie (tra cui l'istituzione di nuovi parchi nazionali: art 34)**



Classificazione delle aree naturali protette

❖ Parchi nazionali

art. 2.1

- ecosistemi intatti o quasi intatti
- rilievo internazionale o nazionale
- valori naturalistici e scientifici



❖ Parchi regionali

art. 2.2

- sistemi omogenei
- valori naturalistici e ambientali
- tradizioni culturali delle popolazioni locali



❖ Riserve naturali nazionali e regionali

art. 2.3

- presenza di una o più specie naturalisticamente rilevanti di flora e fauna
- ecosistemi importanti per la biodiversità



❖ Aree marine protette

art. 2.4

- come definite ai sensi del Protocollo di Ginevra sulle aree specialmente protette del Mediterraneo (cui è stata data esecuzione con legge n. 127/85)
- come definite ai sensi delle leggi n. 979/1982 sulla difesa del mare



Istituzione delle aree naturali protette



❖ Parco nazionale (art. 8.1)

- { •decreto del Presidente della Repubblica (dpr)
- su proposta del Ministro dell'ambiente
- sentita la regione

❖ Riserve naturali statali (art. 8.2)

- { •decreto del Ministro dell'ambiente
- sentita la regione

❖ Parco regionale (art. 23)


- { •legge regionale

❖ Aree marine protette

- { •decreto del Ministro dell'ambiente
- d'intesa con i Ministri della marina
e dell'economia

Gestione dei parchi → “Ente parco”

Ente pubblico autonomo di gestione



**Organi
dell'Ente parco
(art. 9)**

- **Presidente**
- **Consiglio direttivo**
- **Giunta esecutiva**
- **Collegio dei revisori dei conti**
- **Comunità del parco**



•nomina

•poteri

Presidente dell'Ente parco

(art. 9.3)

- decreto del Ministro dell'ambiente
- d'intesa con i presidenti delle regioni interessate

- legale rappresentanza dell'ente
- coordinamento delle attività dell'ente
- funzioni delegate** dal Consiglio direttivo
- provvedimenti d'urgenza** da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio direttivo

Consiglio direttivo



composizione:
9 membri
**(individuati tra esperti
in materia di aa.pp. e
biodiversità)**
(art. 9.4)

**poteri di
deliberazione**
(artt. 9.8 e 9.8 bis)

- presidente
- 4 su designazione della Comunità del parco, con voto limitato
- 1 su designazione delle associazioni di protezione ambientale
- 1 su designazione del Ministero dell'ambiente
- 1 su designazione del Ministero per le politiche agricole
- 1 su designazione dell'ISPRA (Istituto superiore protezione e ricerca ambientale)

- sulle questioni generali
- sui bilanci
- sui regolamenti del parco
- sulla proposta di piano per il parco
- sullo statuto dell'Ente

Giunta esecutiva

(art. 9.6)

- eletta dal Consiglio direttivo al proprio interno
- formata da tre componenti, compreso il Presidente dell'Ente parco





Composizione (art. 10.1)

Comunità del parco

organo consultivo e propositivo dell'ente parco


Poteri

- | | |
|--|--|
| <p>espressione di pareri obbligatori ma <u>non vincolanti</u>
(art. 10.2)</p> <p>deliberazione, previo parere obbligatorio e <u>vincolante</u> del Consiglio
(art. 10.3)</p> | <p>•presidenti delle regioni interessate
•presidenti delle province interessate
•sindaci dei comuni interessati
•presidenti delle comunità montane interessate</p> <p>•sul regolamento del parco
•sul piano per il parco
•sui bilanci e consuntivi
•sullo statuto dell'ente parco
•su altre questioni a richiesta di 1/3 del Consiglio</p> <p>•del piano pluriennale economico-sociale (art. 14)</p> |
|--|--|

Strumenti di gestione del parco

- **Regolamento del parco → art. 11**
- **Piano per il parco → art. 12**





Regolamento

Procedimento di formazione

- **adozione**
 - adottato dal Consiglio (art. 9.8)
 - previo parere non vincolante della Comunità (art. 10. 2 lett.a)
- **approvazione (art. 11.6)**
 - approvato dal Ministro dell'ambiente
 - previo parere degli enti locali interessati
 - d'intesa con le regioni interessate

Contenuto

- **facoltativo (libero nei mezzi, ma non nei fini)**
- **obbligatorio →** inerente le attività che, sebbene consentite, devono essere regolamentate (art. 11.2)
- **vincolato →** inerente le attività che devono essere vietate (art. 11.3)



Piano

Procedimento di formazione

- **predisposizione**

- il Consiglio predisponde la proposta di piano (art. 9.8)
- la Comunità partecipa alla definizione dei criteri ed esprime parere non vincolante (artt. 10.2 lett b e 12.3)
- il Consiglio lo approva (art. 12.3)

- **adozione**
(art. 12.3)

- la regione lo adotta

- **deposito**
(art. 12.4)

- depositato nelle sedi di comuni e regioni per consentire a chiunque di formulare osservazioni scritte
- l'ente parco esprime parere sulle osservazioni
- la regione si pronuncia sulle osservazioni

- **approvazione**
(art. 12.4)

- la regione lo approva
- d'intesa con l'ente parco

Piano

Contenuto: **la zonizzazione** (art. 12.2)

•riserve integrali

{ •ambiente conservato nella sua integrità



•riserve orientate

{ •divieto di eseguire opere di trasformazione del territorio
•divieto di costruire
•possono essere consentite le utilizzazioni produttive tradizionali

•aree di protezione

{ •possono continuare le attività agro-silvo-pastorali secondo gli usi tradizionali o metodi di agricoltura biologica
•possono continuare le attività di raccolta di prodotti naturali e alcune attività artigianali



•aree di promozione economico-sociale

{ •sono consentite attività volte al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e alla migliore fruizione del parco da parte dei visitatori, purché compatibili con le finalità istitutive del parco



Nulla osta


(art. 13)

- Tutte le attività da svolgersi nel parco sono sottoposte a preventivo nulla osta dell’Ente parco.
- L’esame delle richieste di nulla osta viene effettuato dal Consiglio direttivo.
- Vale la regola del silenzio assenso (60 gg.).
- Il diniego ed il rilascio di nulla osta sono immediatamente impugnabili da parte del richiedente e delle associazioni ambientaliste.



Elenco dei Parchi nazionali

- ❖ [Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise](#)
- ❖ [Parco Nazionale dell'Alta Murgia](#)
- ❖ [Parco Nazionale dell'appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese](#)
- ❖ [Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano](#)
- ❖ [Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena](#)
- ❖ [Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano](#)
- ❖ [Parco Nazionale dell'Asinara](#)
- ❖ [Parco Nazionale dell'Aspromonte](#)
- ❖ [Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni](#)
- ❖ [Parco Nazionale delle Cinque Terre](#)
- ❖ [Parco Nazionale del Circeo](#)
- ❖ [Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi](#)
- ❖ [Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna](#)
- ❖ [Parco Nazionale del Gargano](#)
- ❖ [Parco Nazionale del Gran Paradiso](#)
- ❖ [Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga](#)
- ❖ [Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu](#)
- ❖ [Parco Nazionale della Maiella](#)
- ❖ [Parco Nazionale del Matese \(perimetrazione provvisoria\)](#)
- ❖ [Parco Nazionale dei Monti Sibillini](#)
- ❖ [Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria](#)
- ❖ [Parco Nazionale del Pollino](#)
- ❖ [Parco Nazionale della Sila](#)
- ❖ [Parco Nazionale dello Stelvio](#)
- ❖ [Parco Nazionale della Val Grande](#)
- ❖ [Parco Nazionale del Vesuvio](#)
- ❖ [Parco Nazionale di Portofino \(perimetrazione provvisoria\)](#)



Consistenza aree naturali protette

- 25 parchi nazionali
- 1 parco interregionale
- 148 parchi regionali
- 32 aree marine protette
- 147 riserve statali
- 442 riserve regionali



